

**REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI**

**Contratto per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni termali in regime di accreditamento
istituzionale
riferito all'anno 2024**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BT con sede legale in Andria alla via Fornaci n. 201, rappresentata dal Diretrice Generale dott.ssa Tiziana Dimatteo, di seguito indicata anche come **"Azienda Committente"**,

E

La **Struttura TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA SRL** - C.F. e P.I. 00123640716 - con sede Legale della Società in Trani - Via S. Giorgio n. 26, istituzionalmente accreditata per la erogazione di prestazioni termali, rappresentata legalmente dalla D.ssa Marina Lalli – Amministratore Delegato/Unico – nata a Bari (BA) il 08/01/1969, di seguito indicata come **"Erogatore"** il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

PREMESSO

- che la Legge n. 323/2000 ha riordinato il settore termale prevedendo l'unitarietà del sistema termale nazionale ed individuato in modo specifico gli stabilimenti termali presso i quali è possibile erogare cure termali;
- che ai sensi dell'art. 4 della L. 323/2000 fra la Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative sono stati definiti Accordi Nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali, di cui l'ultimo in ordine di tempo è l'Accordo 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR) sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024. Tale Accordo è stato recepito dalla Regione Puglia con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816/2022;
- che tale Accordo Nazionale è stato regolarmente recepito dalla Regione Puglia con propria deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 07/12/2022 con la quale è stabilito, tra l'altro:
 - Le prestazioni sanitarie termali erogabili con oneri a carico del SSN;
 - Nessun incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali

inserite nei LEA, così come definite nelle tabelle allegate all'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, che rimangono quindi valide ed efficaci e non comportano maggior oneri a carico del bilancio regionale fino a quando non saranno riviste in seguito a nuovo accordo ex art. 4, comma 4, della Legge n. 323/2000;

- Le patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura consigliato;
- che i cittadini non esenti sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L. 289/2002, salvo esenzioni (per reddito, patologia o alcune categorie di invalidi) e comunque secondo la normativa vigente in materia;
- che, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii, l'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 con gli stabilimenti termali per l'erogazione delle prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale;
- che la Regione Puglia, con nota prot. n. 60900 del 16/06/2016, ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio e/o l'accreditamento allo stabilimento termale **TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA SRL**, sito in Margherita di Savoia - Piazza Libertà n. 1, per le seguenti cure termali di cui alla TAB. 1A e TAB. 1B della DGR N. 1816 DEL 07/12/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Contrattuale.

Art. 2 – Oggetto, tariffe, tetto spesa.

2.1- Oggetto del contratto.

Il presente contratto regola i rapporti tra l'Azienda e la Struttura termale per l'erogazione di prestazioni termali a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale aventi la residenza in Regione Puglia e/o in una delle Regioni italiane, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli, presso la/e sede/i di Margherita di Savoia;

2.2 -Tariffe

L'Azienda riconosce alla Struttura termale per l'erogazione delle prestazioni descritte e codificate nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1816 del 7/12/2022, le relative tariffe, anche esse individuate nel medesimo allegato, al netto della quota per la compartecipazione alla spesa (ticket) ovvero quota per singola ricetta a carico dell'utente esente.

Tali tariffe permangono invariate per tutta la durata del presente contratto, fatta salva l'emanazione di nuovo tariffario cui adeguarsi che sarà oggetto di corrispondenza tra le Parti tramite PEC.

L'Azienda non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati in difformità o oltre i limiti stabiliti dal vigente nomenclatore.



Nel caso in cui il cittadino usufruisca di un numero di prestazioni inferiore rispetto a quello standard indicato per ciascun ciclo, il corrispettivo dovuto alla Struttura Termale è costituito dall'importo derivante dal prodotto delle tariffe unitarie per il numero di prestazioni realmente effettuate.

2.3 - Tetto spesa

Le Parti prendono atto che l'Accordo Nazionale triennio 2022-2024 - punto 1 – stabilisce, tra l'altro che *“Restano confermati i tetti regionali di spesa precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione”*.

I volumi di attività e la relativa fatturazione dovranno essere allineati ai tetti di spesa fissati con la deliberazione di Giunta regionale n. 1816/2022 e ss.mm.ii. e, dunque, rappresentano il limite invalicabile per la struttura termale.

Art. 3 – Decorrenza

Il presente Accordo contrattuale produce effetti da **01/01/2024** e avrà scadenza **31/12/2024**.

Ogni variazione al presente Accordo contrattuale è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia che si intendono automaticamente recepite.

Art. 4 – Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni

L'accesso alla prestazione avviene su richiesta medica redatta dai Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta o dagli Specialisti in una delle branche attinenti alla patologia, sull'apposito ricettario regionale ed in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero su richiesta dematerializzata. La ricetta deve essere completata della diagnosi corrispondente ad una delle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali identificate dal DPCM 12/1/2017 allegato 9, ed il correlato ciclo di cure da praticare, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente all'atto della esecuzione della prestazione, compresa la normativa relativa alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, nonché delle disposizioni di legge in materia di privacy. Per il corretto ciclo di cura deve essere indicata la specifica delle cure da erogare. La Struttura Termale assicura la presenza del Direttore Sanitario, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed assicura che le prestazioni oggetto del presente atto siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente autorizzate, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

All'atto di accoglimento dell'assistito alla Struttura termale il Direttore Sanitario o altro medico incaricato, compila la relativa cartella clinica, previa accurata visita medica volta ad accertare eventuali controindicazioni cliniche alle cure, e ad individuare qualità, tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.



Nel caso in cui vengano accertate controindicazioni alle cure termali, il cittadino non può essere ammesso al tipo di cure, neppure se diversamente erogato, fatta salva la possibilità che la prescrizione sia modificata in accordo fra il sanitario della Struttura Termale e il medico referente dell'Azienda sanitaria di ubicazione della stessa.

L'Istituto termale si impegna ad informare gli utenti di quali prestazioni da esso erogate sono oggetto del contratto e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5 – Adempimenti di programmazione e di contabilità della Struttura

5.1 Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti.

La Struttura termale si impegna ad erogare le prestazioni durante tutto il periodo di apertura annuale per assicurare l'accesso agli utenti in tutti i mesi dell'anno.

La Struttura termale è tenuta a comunicare all'Azienda i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa.

5.2 - Corretta gestione della posizione economica dell'utente nei confronti del ticket.

Per ogni prestazione erogata la Struttura Termale dovrà assicurare la corretta gestione della posizione economica dell'utente per l'accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il diritto (con il pagamento della sola quota ricetta), o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Il versamento della quota di compartecipazione alla spesa deve avvenire prima dell'erogazione della prestazione presso la Struttura. L'Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN.

Ai sensi della normativa vigente, nel garantire il livello minimo di assistenza termale, ciascun assistito ha il diritto di usufruire, con oneri a carico del SSN, di un solo ciclo di cure termali nell'arco dell'anno. Fanno eccezione le "categorie" di cui all'art. 20 co. 2 del DPCM 12/1/2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 co. 7 del D.Lvo 502/1992".

Conseguentemente, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, tutti i soggetti fruitori sono tenuti a dichiarare sul retro della prescrizione-proposta, sotto la propria responsabilità, che nell'anno solare in corso non hanno fruito di altro specifico ciclo di cure termali con oneri a carico del SSN, oppure di appartenere alle "categorie" di cui all'art. 20 co. 2 del DPCM 12/1/2017.

La Struttura Termale si impegna a seguire le disposizioni impartite dall'Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.

5.3 Corretta rendicontazione mensile delle prestazioni.

La struttura ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda il riepilogo delle prestazioni erogate oggetto della fattura emessa, ed è articolato e redatto con riferimento all'Azienda Sanitaria di residenza dell'utente, suddiviso per:

- residenti nell'Azienda contraente,
- residenti in altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia



- residenti di altre Regioni italiane.
- Il riepilogo deve contenere i seguenti elementi:
- codice struttura,
- cognome, nome dell'utente,
- codice fiscale dell'utente,
- comune di residenza,
- numero ricetta,
- tipologia della prestazione eseguita
- data inizio/fine prestazione,
- numero delle prestazioni eseguite
- importo prestazione al netto ticket,
- importo ticket sulla prestazione,
- importo totale ticket,
- importo del totale fatturato.

La documentazione relativa all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è conservata presso ciascuna sede operativa nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.

I dati dovranno essere trasmessi per il tramite del Sistema Informativo Regionale Edotto nonché attraverso apposito flusso del Ministero della Salute e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.

Art. 6 - Fatturazione

L'Istituto emette fatture mensili per l'importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e della quota ricetta. Nella fattura sono specificati:

- la descrizione ed il codice della prestazione come da nomenclatore,
- la quantità,
- l'importo della tariffa delle prestazioni corrispondente ai dati flussi SPT
- il numero e l'importo totale delle detrazioni per ticket
- il numero e l'importo totale delle detrazioni per quota ricetta
- l'importo netto da pagare.

La fattura, riportante il numero dell'ordine – NSO comunicato dall'Azienda, è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell'Azienda e contestualmente all'elenco di rendicontazione.

L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva –DURC- per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 co. 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 co. 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Il pagamento delle fatture è subordinato, oltre che agli adempimenti di verifica di congruità sulla base delle prescrizioni mediche, anche alla validazione dei dati di attività secondo le

procedure di cui all'art.8. Le prestazioni fatturate, ma segnalate errate a seguito dell'invio dei flussi alla Regione Puglia, se non corrette entro i termini indicati dalla Regione Puglia, non saranno remunerate alla struttura termale e, se già liquidate, la struttura termale dovrà emettere apposita nota di credito per permettere il recupero del relativo importo.

Le fatture sospese a seguito di controllo per le quali siano state richieste dall'Azienda note di credito saranno poste in liquidazione quando l'Istituto avrà emesso la nota di credito relativa.

L'Azienda effettua dei controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria e amministrativa riferita alle attività mensilmente svolte.

Art.7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In analogia a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., la Struttura è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario o postale.

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 l'attività de quo non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - Modalità di trasmissione dei flussi informatici

Secondo le indicazioni fornite dalla competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.

Art. 9 - Verifiche

L'Istituto contraente riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie da parte del Organismo competente.

Sono previste, altresì, verifiche da parte delle U.V.A.R.P sulla documentazione sanitaria in possesso dell'Istituto per verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni erogate.

L'Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.

L'Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l'attività oggetto del presente Accordo Contrattuale.

Il Legale Rappresentante è consapevole:

a) che il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e dà luogo nei suoi confronti prima al richiamo, poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura "secca" dello 0,2% del tetto invalicabile di remunerazione.

b) che ove dai controlli della Azienda ASL, anche di natura ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto a quanto prescritto nel presente punto, nei confronti dello stesso si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dalla L.R. N. 9/2017;



- c) è tenuto a garantire il rispetto dei tassi rispetto ai requisiti organizzativi previsti dalla normativa in materia di accreditamento istituzionale.
- d) è tenuto a garantire il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e specifici concernenti, la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio con particolare riferimento alla dotazione di personale, previsti dal regolamento R.R. n. 3/2005, quali condizioni preesistenti allo status di soggetto accreditato.
- e) è tenuto a garantire l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro, fornendo copia della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi

Art.10 - Incompatibilità

La Struttura termale si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità. In tema di incompatibilità vigono le disposizioni a carattere generale di cui alla L. 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e alla L.662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Per quanto concerne il presente contratto, si rimanda all'art. 8 della L. 323/2000 per i medici che operano presso le strutture termali. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il **31 Gennaio** di ogni anno.

L'Azienda può richiedere all'Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale.

L'Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Istituto.

Art.11 - Carta dei servizi

La Struttura termale adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e dello schema generale di riferimento

della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/5/1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali della Struttura ovvero pubblicata sul sito web della medesima.

Art. 12 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13 - Obblighi della Struttura

L'Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla Legge regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii.

L'Istituto garantisce il rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro



(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per il personale proprio afferente.

Art. 14- Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione

Art. 14.1 Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze rispetto al predetto Accordo Contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Art- 14.2 sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere l'accordo contrattuale qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura Termale un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

Art. 14.3 recesso

Qualora la Struttura Termale intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

Art, 14.4 risoluzione


L'azienda può risolvere inoltre dal contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell'anno di riferimento delle attività;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

Art. 15 Clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.10 addebitabile a responsabilità della Strutture termale;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della



normativa vigente;

- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di **TRANI**.

Art. 17 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di **n. 9** pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale della Azienda ASL BT Dott. ssa TIZIANA DIMATTEO	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data  La Direzione Generale ASL BT Dott. ssa Tiziana Dimatteo	Data <u>30/04/2024</u> 